

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 152}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUBBICO

Presentata il 23 luglio 1976

Istituzione della federazione nazionale e delle federazioni regionali degli ordini degli ingegneri e degli architetti e obbligatorietà dell'iscrizione ai rispettivi ordini di tutti gli ingegneri e architetti sia che esercitino la professione in forma autonoma sia dipendente

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ordini degli ingegneri e architetti sono organismi costituiti per legge nel lontano 1923 (legge n. 1395 del 24 giugno 1923 e altre) con i compiti della formazione e della « tenuta » degli albi professionali e dell'esercizio della « Magistratura professionale », nonché per la tutela del titolo di ingegnere e di architetto e dell'esercizio professionale.

In base alle leggi vigenti i consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti hanno funzioni esclusivamente di magistratura di secondo grado.

Ovviamente, considerate le trasformazioni sociali e politiche che sono avvenute nel paese negli ultimi 50 anni, sia gli ordini provinciali sia soprattutto i consigli nazionali hanno dovuto svolgere funzioni ed occupare spazi non previsti specificatamente dalla legislazione vigente.

Nella normativa vigente occorre rilevare in particolare come ai consigli nazionali non siano esplicitamente attribuiti specifici compiti rappresentativi a livello nazionale.

È da tempo quindi che emerge la necessità di supplire a questa più volte la-

mentata carenza legislativa nei riguardi degli organismi rappresentativi degli ingegneri e degli architetti sia a livello nazionale sia, dal 1970, dopo la formazione degli enti regione a statuto ordinario, anche a livello regionale.

Tale carenza viene resa più evidente dai confronti con le strutture rappresentative delle altre categorie professionali.

Dal 1945 ad oggi, mentre le altre professioni hanno adeguato le strutture nazionali ed anche quelle regionali, per gli ingegneri e architetti non si è ancora riusciti in questo intento e non sono previsti organismi di carattere nazionale e regionale che portino avanti unitariamente e democraticamente i problemi di tutti gli ingegneri e architetti italiani.

Occorre pertanto che al più presto queste strutture rappresentative a livello nazionale e regionale (Federazioni degli ordini degli ingegneri e degli architetti) siano create per legge come gli Ordini degli ingegneri e degli architetti.

Questre strutture gli avvocati, i medici, i giornalisti ecc. già le posseggono da tem-

po: esse costituiscono la condizione necessaria anche per superare certe inconcludenti dialettiche interne che nelle categorie dei tecnici laureati arrivano a forme di esasperazione proprio per la mancanza di organismi autorevoli e democratici a livello superiore degli ordini provinciali e interprovinciali.

Queste necessità sono ora particolarmente avvertite, come è emerso in diversi congressi nazionali ed in particolare nel XXI Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri tenutosi a Sassari nell'ottobre 1972.

Nella mozione finale di quel congresso fu rivelata tra l'altro « l'assoluta necessità di carattere prioritario che si proceda ad un potenziamento e ad un adeguamento ed, in parte, ad una nuova formazione delle strutture rappresentative degli ingegneri a livello regionale e nazionale » e pertanto venivano impegnati « gli ordini provinciali ed il consiglio nazionale a rendersi in maniera completa parte attiva per promuovere provvedimenti legislativi e quanto è necessario per richiamare l'attenzione della classe politica sul problema dell'adeguamento

delle istituzioni rappresentative degli ingegneri ».

Infine nella proposta di legge si tende a ribadire per superare falsi problemi e motivi di controproducenti, sterili dialettiche, l'assoluta necessità della obbligatorietà dell'iscrizione ai rispettivi ordini per tutti gli ingegneri e architetti che esercitano la professione sia in forma autonoma sia dipendente, senza nessuna ulteriore sub-divisione che non potrebbe assolutamente essere ammissibile né in base alla comune formazione culturale ed accademica né in base ai modi di esercizio della medesima professione.

Pertanto la presente proposta di legge è articolata in tre parti:

la prima conferma e ribadisce la necessità oggettiva di tutti gli ingegneri e architetti, nell'attuale situazione sociale ed economica del paese, di essere iscritti ai rispettivi ordini professionali;

la seconda, che istituisce le federazioni nazionali;

la terza, che istituisce le federazioni regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

OBBLIGATORIETA ISCRIZIONE ALL'ORDINE

ART. 1.

Tutti gli ingegneri e architetti che esercitano la professione sia in forma autonoma sia dipendente debbono obbligatoriamente essere iscritti ai rispettivi ordini professionali. I rispettivi albi sono unici e l'iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico e di ogni iscritto l'albo conterrà il cognome, il nome, il luogo e data di nascita e la residenza.

CAPO II

FEDERAZIONE NAZIONALE

ART. 2.

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti sono rispettivamente riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.

ART. 3.

La federazione nazionale è diretta da un comitato centrale composto di 15 membri. Il comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario.

Il comitato centrale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta almeno tre membri del comitato.

ART. 4.

Il presidente ha la rappresentanza della federazione, di cui convoca e presiede il comitato centrale.

Il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

ART. 5.

Il comitato centrale è eletto dall'assemblea dei presidenti degli ordini ogni tre anni, a maggioranze relative di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto ogni 200 iscritti e frazione di 200 iscritti al rispettivo albo provinciale o interprovinciale.

All'assemblea dei presidenti degli ordini partecipano con voto consultivo anche i presidenti delle federazioni regionali.

ART. 6.

L'assemblea della federazione è composta dai presidenti dei rispettivi ordini. Spetta all'assemblea dei presidenti l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della federazione nazionale su proposta del comitato centrale.

L'assemblea dei presidenti, su proposta del comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione nazionale.

L'assemblea dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno.

All'amministrazione dei beni spettanti alla federazione nazionale provvede il comitato centrale.

ART. 7.

Al comitato centrale della federazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione dell'efficienza della professione ed alla sua indipendenza da illegittima interferenza;

b) coordinare e promuovere l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali in vista degli interessi della comunità nazionale;

c) promuovere e sostenere, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a favorire il progresso culturale degli iscritti;

d) designare i rappresentanti della federazione nazionale presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nella attuazione

dei provvedimenti che comunque possano interessare gli ordini provinciali e le federazioni regionali;

f) concorrere a dare direttive di massima per la soluzione delle controversie tra gli iscritti agli ordini provinciali e fra gli iscritti stessi e persone o enti a favore dei quali l'ingegnere abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale procurando la conciliazione della vertenza, e, in caso di non riconosciuto accordo, interessare della questione il consiglio nazionale, al quale spettano le competenze di organo di magistratura professionale.

ART. 8.

Il Comitato centrale può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Con lo stesso decreto è nominata la commissione straordinaria di 5 membri iscritti agli albi professionali degli ingegneri; alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

CAPO III

FEDERAZIONE REGIONALE

ART. 9.

Gli ordini provinciali degli ingegneri e degli architetti di ogni regione sono riuniti in federazioni regionali con sede nella città capoluogo di regione.

La federazione è diretta da un comitato regionale composto dai presidenti e due consiglieri degli ordini provinciali e interprovinciali nel caso degli ordini degli architetti.

ART. 10.

Il comitato regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 11.

Il presidente ha la rappresentanza della federazione di cui convoca e presiede il comitato regionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente delegate dal presidente.

ART. 12.

Il segretario è responsabile del regolare andamento della federazione regionale.

Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali di adunanza, i registri delle deliberazioni e cura della corrispondenza.

In assenza del segretario questi è sostituito dal consigliere meno anziano di laurea.

ART. 13.

Il tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà della federazione; in caso di improrogabile necessità il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere.

ART. 14.

Il comitato regionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta due membri del comitato.

ART. 15.

Le deliberazioni del comitato regionale sono prese a maggioranza. Ogni membro del comitato regionale nelle votazioni conta per un terzo degli iscritti nell'ordine provinciale di provenienza.

ART. 16.

Al comitato regionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare sul piano regionale alla conservazione del decoro, indipendenza della professione ed unità della categoria nell'ambito della attività professionale ovunque o comunque espletata;

b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi ordini a livello regionale;

c) promuovere e favorire tutte le iniziative atte a facilitare il progresso culturale, economico e morale degli ingegneri;

d) coordinare le decisioni e le iniziative degli ordini provinciali in merito alle tariffe per le prestazioni degli ingegneri, professionisti autonomi e con rapporto subordinato;

e) dare il proprio concorso e contributo alle autorità regionali nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli ordini degli ingegneri;

f) designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti, comitati ed organizzazioni di carattere interprovinciale o regionale;

g) nominare commissioni di studi per l'esame dei problemi interessanti la regione.

ART. 17.

Le quote annue di partecipazione di ogni ordine verranno fissate dal comitato regionale in ragione del numero degli iscritti ai singoli ordini.

ART. 18.

La sede della federazione degli ordini della regione viene fissata presso la sede dell'ordine degli ingegneri nel capoluogo della regione.